



dr. F. J. Schönweger
dr. Gottfried Maas
dr. Markus Stocker
dr. Klaus Stocker
dr. H. W. Wickertsheim

Circolare informativa: settore consulenza aziendale - tributaria

Nuovo obbligo per prestazioni intracomunitarie

Con risoluzione del 29.12.2010 il ministero ha introdotto un nuovo obbligo per il commercio e le prestazioni intracomunitarie: tutti coloro che hanno intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie, ed in particolare di cedere o acquistare merci nell'ambito UE devono ora comunicare preventivamente tale loro intenzione all'agenzia delle entrate. La vecchia disposizione, secondo la quale la partita IVA valeva automaticamente anche come numero identificativo a livello europeo anteposto al numero di partita IVA la sigla IT, dal 1.03.2011 non vale più ed è fatto obbligo a tutte le imprese ed ai professionisti di comunicare futuri acquisti / cessione al fisco. Passati 30 giorni senza un diniego esplicito da parte dell'agenzia delle entrate, l'impresa / il professionista è autorizzato ad effettuare operazioni con clienti / fornitori UE, anteposto sempre la sigla IT al n. di partita IVA. Ogni operazione intracomunitaria prima di questo termine è però vietata, e sanzionata con il doppio pagamento dell'IVA.

Sono esonerati dall'obbligo di preventiva comunicazione soltanto le ditte che negli anni 2009 e/o 2010 hanno già effettuato operazioni intracomunitarie con relativa dichiarazione Intrastat.

Tutti gli altri sono tenuti a questo adempimento, e il nostro studio ha già provveduto alla preparazione della comunicazione per tutti i clienti, che ora sono invitati a passare urgentemente e comunque entro il 29.1.2011 per firmare il documento.

Cordiali saluti

Merano, gennaio 2011

Bosin & Maas & Stocker